



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 29/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0024/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Avv. Italo Pappa - Presidente

Avv. Stefano Agamennone - Componente

Prof. Salvatore Sica – Componente (relatore)

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 29 del 2019, proposto dalla società S.S.D. Sanremese, rappresentata e difesa dall'Avvocato Filippo Pirisi per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n.30 dell'8 settembre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 ottobre 2019 l'Avv. Salvatore Sica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ricorrente asserisce nel corso della partita Sanremese/Fezzanese al minuto 42 del secondo tempo l'arbitro si frapponeva in maniera del tutto casuale ed imprevedibile sulla traiettoria del pallone, impedendo al calciatore della Sanremese meglio posizionato di

raggiungere il pallone e, di fatto, secondo la dinamica meglio descritta in ricorso, favorendo la segnatura della rete del pareggio alla Fezzanese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la prova televisiva che si pretenderebbe di assumere è inammissibile, anche a mente dell'art. 58 del Codice di Giustizia Sportiva e che si è in presenza di una valutazione discrezionale propria del direttore di gara e non è invocabile la fattispecie dell'errore tecnico dell'arbitro

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone l'incameramento del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE
Salvatore Sica

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Depositato in Roma il 31 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Metitieri